

**Omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina, esclusione della responsabilità dell'amministratore**

*Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13934*

Il destinatario dell'obbligo di provvedere ai lavori necessari, in tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina, per rimuovere il pericolo è il proprietario dell'immobile o colui che, per fonte legale o convenzionale, sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio, ma non l'amministratore del condominio, sul quale non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita soltanto la gestione delle cose comuni.